

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATTOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALESSANDRA SPAGNOL

Seduta del 14/05/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 05/12/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 03/12/2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/05/2023 chiedendo in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.667,41 quantificati secondo il pro rata temporis (salvo errori ed omissioni) di cui € 362,92 a titolo di "Spese di Istruttoria" ed € 1.304,49 a titolo di "Commissioni Rete Distributiva"; in via subordinata, "ferma l'applicazione criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi ritenuti up front [...] una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi" ed, in ogni caso, la restituzione di eventuali quote versate in data successiva all'estinzione anticipata o comunque versate in eccedenza, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00 o la diversa e maggiore somma da determinarsi a cura del Collegio e la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese di procedura. Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento: (i) ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso dei costi pagati dal cliente per il collocamento e perfezionamento del contratto in quanto tali costi "non sono mai entrati nella disponibilità economica" dell'intermediario, il quale ha acquistato il credito pro soluto



successivamente alla stipula del contratto controverso; (ii) ha riferito di aver già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e all'orientamento dell'ABF; (iii) ha eccepito la natura upfront delle "Spese d'istruttoria" e dei "Costi Intermediario del credito", come descritte nel modulo SECCI, così come indicato nella comunicazione della Banca d'Italia (n. 139180/11 del 7 aprile 2011) e nell'orientamento dell'ABF; (iv) ha richiamato la sentenza C-555/21 della CGUE, la quale ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito mira ad adattare il contratto di credito alle circostanze del rimborso anticipato e non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato; (v) ha precisato che rimane tutt'ora vigente l'art. 6 bis, comma 3, lett. b) del DPR n. 180/1950, che è disposizione speciale applicabile alla materia dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione; (vi) ha chiarito che risultano tutt'ora vigenti ulteriori disposizioni di rango primario che perpetuano la distinzione tra oneri up front e recurring, con esclusione dei primi dalla riduzione del costo totale del credito; (vii) ha ribadito la sentenza C-555/21 della CGUE deve essere tenuta in considerazione anche per il credito al consumo escludendo pertanto il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in relazione ai costi upfront; (viii) ha proseguito affermando che "il... contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor" non è più quello che emerge dalle sue parole, bensì (come dalla sentenza Unicredit Bank) quello per cui sono soggette a riduzione le sole spese periodiche (c.d. recurring) e non anche quelle una tantum (c.d. up front), quanto meno negli ordinamenti come quello italiano in cui si sia prevista, in sede di attuazione della direttiva, loro separata indicazione; (ix) ha aggiunto che il testo precedente dell'art. 125-sexies TUB, primo comma, anche quando applicato secondo un'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, non consente il rimborso indifferenziato di tutti i costi up front e in particolare di quelli pagati ai terzi; (x) ha evidenziato che non risultano quote insolite da rimborsare; (xi) ha concluso affermando che la richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica non è accoglibile in quanto si pone in contrasto con quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento dell'ABF e l'orientamento ormai consolidato fin dal 2012. L'intermediario ha quindi domandato il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta



con sentenza n. 263/2022, per rimuovere “l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea”.

L’art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto Omnibus), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea”. Viene così richiamato l’art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Dunque, anche la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D’altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell’ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi recurring, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi upfront, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Passando, quindi, all’eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all’intermediario del credito (e quindi a un soggetto “terzo”), si osserva che l’ABF ha già avuto modo di affermare l’infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l’obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all’intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo. In proposito, si richiama quanto da ultimo affermato dal Collegio di Torino (decisione n. 6733/2023): “A norma dell’art. 125-sexies TUB il cliente «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Tra questi, le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto. Tantomeno l’osservazione in parola appare dotata di qualche pregio quando mette l’accento sulla terzietà dell’agente al quale la commissione in discorso è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell’Arbitro, l’indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l’importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l’importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell’importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l’insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l’intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al



momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati". L'eccezione deve, pertanto essere respinta. Venendo ora al merito della vicenda dedotta in atti, la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 53 rate sulle 120 complessive e l'intermediario non ha contestato la circostanza. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria che evidenzia l'estinzione anticipata del finanziamento tramite TFR ricevuto dall'intermediario il 18.7.2023, e copia integrale del contratto, sottoscritto il 3.12.2018 da cui risulta, come già detto, l'intervento di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (un agente in attività finanziaria). Ciò premesso va detto che le commissioni contrattuali sono classificate come segue sulla base degli orientamenti consolidati dei Collegi: Spese di istruttoria: up front; Commissione rete commerciale: up front (si veda la decisione del Collegio di Milano n. 4301/2024, che, qualificando tali oneri come up front, ha argomentato nei seguenti termini:

"In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n.26525/2019 del Collegio di Coordinamento dalla cui statuizioni non sembra ci sia ragione di discostarsi. In base a tale decisione, i cui principi vanno ribaditi e applicati anche nel caso di specie, per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso), mentre per i costi up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi). Venendo ora alla qualificazione degli oneri di cui qui è causa, vanno considerate come spese up front sia le spese di istruttoria, che le commissioni della rete commerciale."). Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene, perciò, il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	9,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,28%

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria				650,00	Upfront	35,28%	229,34		229,34
Commissioni Rete Distributiva				2.336,40	Upfront	35,28%	824,37		824,37
Totale				2.986,40					1.053,71

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato in € 1.053,71 (arrotondato ad € 1.054,00) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.667,41), poiché la stessa ha erroneamente domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio pro rata temporis. Va accolta la richiesta di liquidazione degli interessi legali dalla data del reclamo mentre va respinta la richiesta di liquidazione delle spese per l'assistenza difensiva (ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 1718/2025 "Quanto, infine, alla domanda di condanna al pagamento delle spese legali, secondo l'orientamento costante dei Collegi, seguito alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nota decisione n. 3498/2012 del Collegio di Coordinamento, questa è fondata solo nella misura in cui la particolare complessità della controversia abbia reso necessaria l'assistenza di un legale (Coll. Bologna, dec. 2150/2023). Al riguardo, come sopra già affermato, il Collegio ritiene che le stesse non siano ristorabili attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto”). Va respinta anche la richiesta di rimborso di rate trattenute in eccesso, poiché il ricorrente non ne ha fornito evidenze (cfr. Collegio di Torino decisione n. 3119/2023 “La domanda di restituzione delle “quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza” non può essere accolta in quanto formulata in termini generici e comunque priva di prova; l’onere della prova per le richieste di restituzione di rate computate come insolute nei conteggi di estinzione anticipata del prestito grava infatti sulla parte ricorrente (in questo senso, Collegio di Torino, pronuncia n. 12922 del 21 luglio 2020)” ed in generale cfr. la decisione n. 7716/2017 del Collegio di coordinamento).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’Intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.054,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA